

## **Articolo 1. Composizione**

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, in forma associata tra i Comuni di Revello, Envie, Rifreddo e Martiniana Po;
2. La Commissione è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una significativa esperienza nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

## **Articolo 2. Nomina, durata e compensi**

1. La Commissione è nominata dall'Organo Comunale competente del Comune di Revello (Comune capofila della convenzione), previa conferenza dei sindaci o suoi delegati per l'esame dei curricula presentati nei termini di cui al bando pubblico per la presentazione degli stessi che verrà pubblicato agli albi pretori dei singoli comuni convenzionati per la durata di almeno giorni 15. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione viene fissata in anni due decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di nomina. Nel caso, per qualunque causa, venga meno uno o più membri della commissione, l'Organo competente del Comune di Revello, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, provvederà alla relativa sostituzione, come indicato al comma 1, entro quindici giorni da quando abbia notizia della vacanza. Il membro sostituito rimarrà in carica fino allo scadere del periodo dei due anni decorrenti dal provvedimento originario di nomina di cui al primo periodo del presente comma.
3. Alla scadenza del termine biennale, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza .
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo rimborsi spese come previsti da legge o regolamento.

### **Articolo 3. Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio dei vari Comuni.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

### **Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Revello.

### **Articolo 5. Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
  - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
  - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i.
2. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

## Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.  
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e comunque in base alle necessità rappresentate dai Comuni interessati; parimenti, la sede di riunione potrà essere individuata, di volta in volta, presso uno qualunque dei Comuni interessati, che dovrà mettere a disposizione i relativi locali, senza oneri.
3. La seduta è convocata su impulso del presidente, tramite il responsabile del procedimento del Comune di Revello. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa agli altri Comuni competenti che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Alle medesime possono essere ammessi, con funzione consultiva, esperti, consulenti, gli addetti all'istruttoria.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dai Responsabili del Procedimento ciascuno per le proprie pratiche ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario comunale, questi non ha diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro, anche con modalità informatiche.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal/i segretario/i estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti. Esso è custodito in originale presso il Comune di Revello, con possibilità di estrazione di copia anche integrale, oltre che per l'accesso previsto per legge, per il deposito presso i Comuni convenzionati.

## Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine di garantire una efficace ed effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in esame (D.lgs 42/2004 - L.R. 32/2008 - nota Regione Piemonte del 21 gennaio 2009 n. 51), si conviene che ogni Comune provvede al protocollo e fascicolazione delle pratiche presso la propria struttura e successivamente ne dispone la trasmissione integrale ai singoli Responsabili del procedimento che ne curano l'istruttoria e l'intero iter procedurale (ivi compreso la predisposizione della relazione tecnico illustrativa, la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, l'assistenza e verbalizzazione dei lavori della Commissione, l'acquisizione del parere della Soprintendenza ecc...) e formula una motivata proposta di provvedimento finale che invia al Responsabile del Servizio del Comune interessato dalla pratica (sede dell'intervento), per il rilascio / diniego dell'autorizzazione paesaggistica entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04. L'accesso agli atti, compreso quello c.d. ambientale previsto dalla vigente normativa, sarà assicurato e gestito dai singoli Comuni, per gli interventi riguardanti il proprio territorio. Ai fini dell'accesso, ove occorra, copia del verbale o parti di esso dovrà essere reso disponibile dal Comune di Revello al richiedente, secondo le disposizioni di legge.
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma precedente si conviene che ciascun Comune provvederà a nominare un Responsabile del Procedimento per le pratiche paesaggistiche ex L.R. 32/2008 che curerà l'iter procedimentale delle pratiche di altro Comune secondo il seguente schema :

PRATICHE COMUNE	ISTRUTTORIA
REVELLO	Responsabile del Procedimento: dipendente del Comune di Rifreddo/Martiniana
ENVIE	Responsabile del Procedimento: dipendente del Comune di Revello
RIFREDDO	Responsabile del Procedimento: dipendente del Comune di Envie
MARTINIANA	Responsabile del Procedimento: dipendente del Comune di Envie

I singoli comuni debbono reciprocamente comunicarsi l'individuazione dei dipendenti cui attribuire la responsabilità di procedimento.

3. Nessun onere di spesa graverà sull'uno o altro Comune per le funzioni istruttorie, ritenendo le stesse reciprocamente compensate.

### **Articolo 8. Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

### **Articolo 9. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia..

**COMUNI DI :**

**REVELLO – ENVIE – MARTINIANA PO - RIFREDDO**

Provincia di Cuneo

**CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  
DELL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E  
DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 27/03/2009